

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(LEONE)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(TOGNI)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(SULLO)

NELLA SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1963

Contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del IV centenario della morte di Michelangelo Buonarroti e del IV centenario della nascita di Galileo Galilei

ONOREVOLI SENATORI. — Cadono nel 1964 il IV centenario della nascita di Galileo Galilei e il IV centenario della morte di Michelangelo Buonarroti. Le due ricorrenze, nella loro felice coincidenza, assommano la memoria di creazioni immortali e di geniali conquiste, patrimonio comune dell'umanità.

Varie e molteplici iniziative, non soltanto in Italia, sono allo studio per dare alle due

celebrazioni il dovuto rilievo, nella convinzione che il ricordo di questi due grandi spiriti sia ancora altamente ricco di suggerimenti, di sollecitazioni e di ammaestramenti che testimoniano l'inestinguibile significato di quei valori che sono parte viva della civiltà umana.

Il Governo nel presentare l'unito disegno di legge, che prevede un adeguato stanziamento per consentire una serie di

iniziative e manifestazioni intese a dare ai due centenari il più ampio risalto sul piano nazionale e internazionale, è stato anche mosso dall'intento di promuovere una partecipazione collettiva sempre più estesa alla vita culturale e di sollecitare le giovani generazioni a una più profonda conoscenza dell'opera dei nostri grandi maestri, fornendo al tempo stesso agli studiosi i mezzi per particolari ricerche.

Per ciascuna delle due celebrazioni è stato già nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri un Comitato nazionale formato di illustri parlamentari, di esperti, di studiosi e di rappresentanti di istituzioni culturali e scientifiche: onde si ha pieno affidamento sulla migliore realizzazione delle varie iniziative e sull'opportuno coordinamento delle due celebrazioni.

I due Comitati hanno predisposto dettagliati programmi di lavoro che prevedono, tra l'altro, lo svolgimento di convegni di studio, l'organizzazione di mostre, la pubblicazione di opere sui due grandi geni e l'organizzazione di incontri per studenti italiani e stranieri.

Al fine di consentire la piena realizzazione delle iniziative suindicate, viene disposto

un finanziamento di 420 milioni di lire ripartite fra i due Comitati — 220 milioni al Comitato per Michelangelo e 200 a quello per Galilei — sulla base dei programmi di attività da essi predisposti.

Per l'impiego e la gestione dei fondi rispettivamente assegnati i Comitati si avvarranno degli uffici amministrativi dell'Accademia di S. Luca, per le celebrazioni di Michelangelo, e del Consiglio nazionale delle ricerche, per quelle di Galilei così da non rendere necessaria la costituzione di nuovi appositi organi di gestione.

Con il provvedimento viene anche autorizzata la spesa di 80 milioni di lire per l'esecuzione di opere di riparazione e sistemazione della casa dei Buonarroti in Firenze, nonché del Museo comunale, dei ruderi del Castello, del Palazzo comunale e della Chiesa di S. Giovanni Battista, in comune di Caprese Michelangelo che diede i natali al sommo artista.

Il Governo confida che con tali iniziative possano essere degnamente celebrate le grandi figure di Michelangelo e di Galilei, che appartengono non solo all'Italia ma a tutta l'umanità.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I Comitati, costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 9 gennaio 1963, per celebrare il IV Centenario della morte di Michelangelo Buonarroti ed il IV Centenario della nascita di Galileo Galilei, provvederanno a preparare e ad organizzare le rispettive manifestazioni celebrative sul piano nazionale ed internazionale, secondo un programma da approvarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

Per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 1 è autorizzata la concessione:

a) di un contributo straordinario di lire 220.000.000 a favore del Comitato per la celebrazione del IV Centenario della morte di Michelangelo;

b) di un contributo straordinario di lire 200.000.000 a favore del Comitato per la celebrazione del IV Centenario della nascita di Galilei.

Il contributo di cui alla lettera *a)* sarà versato in apposito fondo presso l'Accademia di San Luca, intestato al Comitato per la celebrazione del IV Centenario della morte di Michelangelo, che provvederà all'impiego ed alla gestione del fondo a mezzo della stessa Accademia.

Il contributo di cui alla lettera *b)* sarà versato in apposito fondo presso il Consiglio nazionale delle ricerche, intestato al Comitato per la celebrazione del IV Centenario della nascita di Galilei, che provvederà all'impiego ed alla gestione del fondo a mezzo dello stesso Consiglio.

Art. 3.

I Comitati presenteranno i rendiconti delle rispettive gestioni al Ministro della pubblica istruzione per l'approvazione.

Art. 4.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, nei limiti della spesa di lire 80.000.000, all'esecuzione delle opere necessarie per la riparazione e sistemazione della casa dei Buonarroti in Firenze, nonché del Museo comunale, dei ruderi del Castello, del Palazzo comunale e della Chiesa di S. Giovanni Battista, in comune di Caprese Michelangelo.

Art. 5.

All'onere derivante dall'articolo 2 della presente legge si farà fronte per lire 20 milioni a carico del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, per lire 15.000.000 a carico del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1963-64 e per lire 385.000.000 con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 4 si fa fronte con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1963-64 e, corrispondentemente, dello stanziamento iscritto al capitolo 180 dello stato di previsione medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.